

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Procedimento Unitario n. 124/24

Il GD

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 ss. CCII formulata da SIMIONATO MAURIZIO nato [redacted] (C.F. : [redacted]) e la signora BARBATO FILOMENA [redacted] (C.F.: [redacted]), residenti in [redacted] (VE), rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Zamengo;

rilevato che gli istanti hanno chiesto, oltre all'omologa del piano, che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento, tra cui la sospensione del pagamento mediante la cessione del quinto dello stipendio del sig. Simionato Maurizio in favore di Banca Intesa Sanpaolo;

P.Q.M.

Visti gli artt.67 e ss. CCII

Dispone che la Domanda e la Relazione dell'O.C.C. siano pubblicati su apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C.;

dispone che l'O.C.C. avvisi i creditori che dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui eseguire le successive comunicazioni che, in difetto, saranno eseguite mediante deposito in Cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C. potranno presentare le loro osservazioni secondo quanto previsto dall'art. 70 CCII;

dispone che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano;

dispone che siano vietate le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore/consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del medesimo sino alla conclusione del procedimento;

dispone che sia sospesa la cessione del quinto dello stipendio del sig. Simionato Maurizio in favore di Banca Intesa Sanpaolo;

dispone che sia vietato il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore se non preventivamente autorizzati;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma terzo dell'art. 70 C.C.I.I. l'O.C.C. sentito il debitore riferisca al Giudice e proponga le eventuali modifiche al Piano.

fissa udienza, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 70 co. 7 CCII nel contraddittorio delle parti, al 2/10/2024 ore 11.00

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'istante.

Venezia 15.7.2024

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari